

# Delegati Cassa Dottori Emilia-Romagna mandato 2016-2020

## INFO ISCRITTI per PCE 2017

I Dottori Commercialisti **devono entro il 15.11.2017 esclusivamente** mediante il **servizio telematico PCE**:

- A. comunicare alla Cassa il reddito netto professionale ed il volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotti nel 2016;
- B. calcolare l'importo delle eccedenze del contributo soggettivo: scelta dell'aliquota di finanziamento;
- C. calcolare l'importo delle eccedenze del contributo integrativo;
- D. scegliere le diverse modalità di pagamento delle eccedenze contributive.

<b>A. COMUNICARE ALLA CASSA il REDDITO NETTO e il VOLUME di AFFARI anno 2016</b>
--

### Chi sono i dottori obbligati ad inviare il PCE ?

I dottori commercialisti che nel 2016 anche se per breve periodo, sono stati iscritti all'Albo ed hanno esercitato la professione; il requisito è identificabile dal possesso della partita IVA in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra professionisti.

Non è prevista alcuna esclusione: sono obbligati anche coloro che hanno reddito netto professionale e volume di affari IVA pari a zero ed anche i dottori commercialisti che esercitano la professione ma hanno scelto di non iscriversi alla Cassa, o di cancellarsi, in quanto lavoratori dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali.

### Come si invia la comunicazione?

Solo mediante invio telematico attraverso il servizio PCE. Le comunicazioni inviate con modalità non telematiche saranno considerate **omesse a tutti gli effetti** e questo porterà all'applicazione di sanzioni, riducibili con la regolarizzazione spontanea.

Per eseguire l'adempimento è necessaria la **preventiva adesione al servizio PCE** sul sito internet della Cassa [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it) - Servizi Online mediante il **codice PIN** rilasciato all'iscritto.

L'adesione al servizio PCE deve essere effettuata ogni anno ed è valida esclusivamente in presenza della cifratura del documento, nella pagina di esito dell'adesione (stampabile anche in formato pdf).

Se non si è in possesso del codice PIN, è opportuno richiederlo tempestivamente attraverso il sito della Cassa di Previdenza, utilizzando la procedura disponibile nei Servizi Online "Richiesta PIN", per riceverlo in tempo utile per eseguire la comunicazione entro il 15/11/2017.

Per l'assistenza al servizio, ci si può rivolgere alla Cassa di previdenza al numero verde **800.545.130**, disponibile:

- dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.00;
- il venerdì dalle 8.45 alle 13.45.

oppure utilizzare il Servizio **PAT** (Prenotazione Assistenza Telefonica) attivabile all'interno dei Servizi Online del sito, nel caso l'Associato preferisca essere contattato dai Consulenti nel più breve tempo possibile direttamente al proprio numero telefonico o all'indirizzo email indicato.

Il **codice OTP**, per validare l'invio, è generabile on line accendo all'area riservata del sito della CNPADC, categoria "Servizio OTP".

### **Qual' è il Reddito netto professionale da comunicare?**

Deve essere comunicato il **Reddito netto professionale** effettivamente prodotto e in caso di perdita deve essere comunicato zero. Per "Reddito netto professionale" si intende quello definito dal vigente art. 53, comma 1, del DPR 917/86, relativo all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista (**Modello Redditi PF rigo RE 25**).

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante STP, il reddito deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili dell'associato al reddito netto (o alla perdita) prodotta dall'associazione. (**Modello Redditi PF Quadro RH rigo RH14 e rigo RH 17**). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.

### **Quale è il Volume di affari Iva da comunicare?**

Deve essere comunicato il **Volume di affari** complessivo al netto del contributo integrativo del 4%. Il **Volume di affari IVA** deve **comprendere** anche i corrispettivi relativi alle parcelle emesse tra professionisti, anche a puro titolo di **riaddebito di spese** (**Modello IVA rigo VE 50**).

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti (STP), il volume di affari deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili dell'associato/socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dall'associazione/società.

Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

### **I "contribuenti minimi" quali dati devono comunicare?**

I "contribuenti forfetari o in regime di vantaggio" devono comunicare nel quadro Reddito netto professionale il dato indicato nel rigo LM6 o LM34 del Modello Redditi PF 2017 e nel quadro Volume di affari l'ammontare totale dei compensi fatturati nel periodo di riferimento, al netto del 4%, sul quale è dovuto il contributo integrativo.

## B. CALCOLARE L'ECEDENZA CONTRIBUTIVA

### Come si calcola l'eccedenza del contributo soggettivo?

L'eccedenza del *Contributo soggettivo* è calcolata applicando l'**aliquota di finanziamento** al reddito netto professionale e sottraendo la contribuzione minima versata in maggio e in ottobre 2016 se dovuta (gli under 35 e gli over 35 – solo con decorrenza 2017 - per i primi 3 anni di attività non sono obbligati a versare i minimi).

L'Aliquota di finanziamento è pari al minimo del 12% ma è aumentabile a scelta del professionista fino al 100% con un tetto massimo per il calcolo della contribuzione soggettiva, fissato annualmente.

Aliquota finanziamento contributo soggettivo	Limite reddituale	Contributo minimo soggettivo
Dal 12% al 100%	€ 173.050	€ 2.610

### Che differenza c'è tra aliquota del contributo soggettivo e aliquota di computo?

L'**aliquota del contributo soggettivo** detta anche aliquota di finanziamento è la percentuale che applicata al reddito imponibile annuo determina l'importo da versare annualmente alla Cassa.

L'**aliquota di computo** è la percentuale che applicata al reddito imponibile annuo determina l'importo di contributi previdenziali che incrementano il montante contributivo individuale (utilizzato per calcolare la pensione con il metodo di calcolo contributivo - dal 2004 in avanti).

### Come si calcola l'aliquota di computo?

Si ottiene sommando l'aliquota di contributo soggettivo scelta dall'iscritto al "**plus %**" spettante rettificato dal coefficiente di equità intergenerazionale.

$$\text{Aliquota di computo} = A + (B * C)$$

A	B	C
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA SCELTA	PLUS % RICONOSCIUTO	COEFFICIENTE DI EQUITA' INTERGENERAZIONALE
17% e oltre	4,0%	$1 - \frac{AR}{AT}$
16,0%	3,8%	
15,0%	3,6%	
14,0%	3,4%	
13,0%	3,2%	
12,0%	3,0%	

**B = Plus % riconosciuto:** è la maggiorazione applicata ai fini previdenziali all'aliquota scelta dall'iscritto, determinata in misura crescente al crescere dell'aliquota contributiva scelta.

**C = Coefficiente di equità intergenerazionale:** è il meccanismo di calcolo che applica un correttivo alla maggiorazione riconoscibile (Plus %), sulla base del **rapporto dato dall'anzianità previdenziale** maturata nel regime contr

ibutivo rispetto all'anzianità previdenziale complessiva dell'iscritto, tenendo conto che:

$AR = \text{anzianità contributiva in regime retributivo}$

$AT = \text{anzianità contributiva complessiva}$

Per gli iscritti dal 1.1.2004, la cui pensione sarà determinata interamente in base al regime contributivo, il coefficiente di equità intergenerazionale sarà costantemente pari a 1, mentre per gli iscritti ante 2004, con parte dell'anzianità contributiva in regime retributivo, il coefficiente sarà sempre inferiore ad 1.

### **Perché scegliere l'aliquota di finanziamento del contributo soggettivo maggiore del 12%?**

Perché dal 2012 maggiore è l'aliquota di finanziamento utilizzata per effettuare i versamenti annuali maggiore è l'aliquota di computo riconosciuta e quindi maggiore sarà l'importo che viene **accreditato sul proprio montante rispetto a quanto effettivamente versato** a titolo di contribuzione soggettiva.

La scelta va effettuata ogni anno mediante il servizio PCE ed è vincolante solo per quell'anno.

**Quindi in ciascun anno**, al momento della compilazione e quindi della presentazione del PCE entro il 15 novembre, può essere effettuata la scelta di una aliquota superiore al 12%.

## **C. CALCOLARE L'ECEDENZA del CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

### **Come si calcola l'eccedenza del contributo integrativo?**

L'eccedenza del *Contributo integrativo* è calcolata applicando al volume di affari (al netto del contributo stesso) l'aliquota del 4% e sottraendo la contribuzione minima se dovuta.

Aliquota Contributo integrativo	Contributo minimo integrativo
4%	€ 783

Dal 2013, a seguito della delibera dello Assemblea dei Delegati del 30/6/2012, una **parte dei contributi integrativi** fatturati ai clienti, **viene accreditata sul montante previdenziale** di ciascuno senza dover sostenere oneri aggiuntivi.

### Quanta parte del contributo integrativo va a montante?

Viene accreditato sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto e quindi va a montante, un importo pari all'1% del volume di affari Iva (al netto del contributo integrativo), rettificato con il coefficiente di equità intergenerazionale (già descritto nella sezione riguardante il meccanismo dell'aliquota di computo).

Per gli iscritti dal 1.01.2004, posto che il coefficiente intergenerazionale è pari ad uno, viene accreditato un importo pari al 25% del contributo integrativo fatturato ai clienti (e versato alla Cassa di Previdenza).

Per gli iscritti ante 1.01.2004, posto che il coefficiente intergenerazionale è inferiore ad uno, viene accreditato un importo inferiore al 25% del contributo integrativo fatturato ai clienti (e versato alla Cassa di Previdenza) che varia ogni anno in funzione dell'anzianità previdenziale.

### Esempio di determinazione delle somme dovute e dei contributi accreditati

#### Dati reddituali 2016 da comunicare in PCE2017

Reddito professionale: 50.000 euro

Volume d'affari: 80.000 euro (al netto del 4% per contributo integrativo)

#### Dati dell'iscritto e calcoli contributo soggettivo

Inizio attività ed iscrizione alla cassa di previdenza: dal 2000

Anzianità previdenziale complessiva nel 2017: 18 anni

Anzianità previdenziale in regime retributivo (fino al 2003): 4 anni

Aliquota contributo soggettivo scelta dall'iscritto: 15%

Contributo soggettivo dovuto dall'iscritto per l'annualità:  $50.000 * 15\% = 7.500$

#### Maggiorazione dell'aliquota di computo

Plus % riconoscibile (in funzione dell'aliquota soggettiva scelta): 3,6%

Coefficiente di equità intergenerazionale applicabile:  $1 - (4/18) = 0,778$

Aliquota di computo:  $15 + (3,6 * 0,778) = 17,80$

Contributo **accreditato** sul conto previdenziale con l'aliquota di computo:  $50.000 * 17,80\% = 8.900$

(il contributo soggettivo **pagato** dall'iscritto per l'annualità è di € **7.500**)

#### Contributi integrativi

Contributo integrativo riscosso da clienti e versato dall'iscritto per l'annualità:  $80.000 * 4\% = 3.200$

Contributi integrativi **accreditati** sulla posizione previdenziale con l'applicazione del meccanismo della "Legge Lo Presti":  $3.200 * 25\% * 0,778$  (coefficiente di equità intergenerazionale) = **622**

#### Benefici per gli iscritti dalle modifiche introdotte (nell'esempio presentato)

Come si vede nell'esempio che precede, sul conto previdenziale dell'iscritto **sono accreditati 9.522 euro** (di cui 8.900 con l'utilizzo dell'aliquota di computo e 622 con l'applicazione della "Legge Lo Presti"), **a fronte di un versamento di contributo soggettivo di 7.500 euro** (con un maggior accredito di 2.022 euro, pari al 27% in più di quanto effettivamente pagato).

Questo maggior versamento permetterà un miglioramento dell'adeguatezza delle pensioni che saranno liquidate in tutto o in parte in regime contributivo.

Si evidenzia che i calcoli riportati sono solo indicativi sulla metodologia applicabile, ogni posizione degli iscritti avrà una specifica applicazione, sulla base dell'anzianità previdenziale e della scelta operata sull'aliquota del contributo soggettivo.

### **Come valutare l'impatto delle scelte di aliquota?**

Nell'area riservata dei Servizi Online del sito della Cassa di previdenza, c'è il servizio di **simulazione della pensione denominato "PES"** che consente di verificare l'impatto sulle proprie pensioni del versamento di aliquote superiori a quella minima e quindi dell'applicazione dell'aliquota di computo e dell'accredito di parte del contributivo integrativo a montante.

*Essere consapevoli della pensione che si va formando grazie ai versamenti effettuati è di fondamentale **ausilio nella scelta della aliquota di finanziamento** da esercitare annualmente mediante il PCE.*

Infine, si segnala che anche la scelta dell'aliquota di finanziamento compiuta con la dichiarazione PCE 2017 può essere oggetto di regolarizzazione spontanea, anche con eventuale versamento tardivo del saldo delle eccedenze, il che può essere preso in considerazione, ad esempio, nel caso in cui alla fine dell'anno si incassino onorari non previsti al momento della dichiarazione e si desideri ottenere i benefici, anche fiscali, dal maggior versamento contributivo.

### **D. SCEGLIERE LE MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle eccedenze contributive, sia del contributivo che dell'integrativo per il 2017, è previsto per il 15 dicembre 2017 ma è possibile anche il pagamento rateale, se l'importo complessivamente dovuto a titolo di eccedenze è pari o superiore ad Euro 1.000,00.

I pagamenti rateizzati e non, sono eseguiti in alternativa al MAV, anche con addebito diretto sul conto corrente mediante SDD (già RID).

### **Quali sono le condizioni per la rateizzazione?**

La rateizzazione è facoltativa e va richiesta al momento della comunicazione dei dati reddituali di ciascun annualità con il servizio PCE.

E' possibile scegliere un **numero di rate da 2 a 4** di cui la prima rata scade il 15.12.2017 (anno di riferimento delle eccedenze) la seconda il 31.03.2018, la terza il 30.06.2018 e la quarta il 30.09.2018.

### **Che interesse viene applicato alle rate?**

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli **interessi** determinati annualmente pari al tasso di rendimento atteso del patrimonio come applicato nell'ultimo Bilancio tecnico attuariale della Cassa di Previdenza, definito alla data di apertura del PCE e quindi:

- tasso del 2,50% per l'anno 2017 (per gli interessi dal 15 al 31 dicembre 2017),
- tasso del 3,00% per l'anno 2018 (per gli interessi dal 1 gennaio al 30 settembre 2018).

### **Scegliendo di versare un'aliquota maggiore di quella minima prevista (12%) a titolo di contributo soggettivo, come vengono calcolati gli interessi di rateizzazione?**

Gli interessi di rateizzazione sull'eccedenza del contributo soggettivo sono conteggiati esclusivamente sull'importo che corrisponde all'aliquota minima prevista.

**Non si paga alcun interesse** sulle somme versate sulla parte di contributi soggettivi dovuti utilizzando un'aliquota superiore a quella minima del 12%.

### **Come regolarizzare il pagamento effettuato oltre il termine di una rata delle eccedenze dovute?**

Con riferimento all'anno 2015 (e successivi) per poter regolarizzare il tardivo/omesso versamento delle somme dovute per le eccedenze rateizzate, è possibile usufruire della **regolarizzazione spontanea**.

La domanda si presenta online attraverso il servizio DRS che effettua il calcolo di quanto dovuto e consente di generare il relativo MAV da utilizzare per il pagamento che deve essere effettuato entro la data di scadenza scelta dall'interessato al fine di perfezionare la domanda.

**In caso di inerzia da parte dell'iscritto**, la Cassa procederà con **l'accertamento d'ufficio** e la conseguente richiesta di pagamento mediante iscrizione a ruolo, **non preceduta né da avviso di accertamento né da avviso di iscrizione a ruolo**.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione ai Colleghi nel rispetto della rateizzazione prescelta o, al più, alla regolarizzazione spontanea della stessa.

Per le **sanzioni applicabili dal 16/11/2015** alle violazioni sulla **comunicazione dei dati reddituali** e dei relativi **versamenti** vedi il Prospetto riepilogativo nel link CNPADC:

[https://www.cnpadc.it/?q=dottori\\_commercialisti/come\\_fare/gestire\\_la\\_propria\\_posizione\\_cnpadc/prospetti\\_sintetici\\_comparati](https://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/come_fare/gestire_la_propria_posizione_cnpadc/prospetti_sintetici_comparati)

### **Quando vengono accreditati a montante i contributi versati a rate?**

In caso di pagamento rateale, i contributi verranno accreditati a montante contributivo solo a partire dall'anno di ultimazione del pagamento (si tratta del momento dal quale matureranno "interessi" sul conto previdenziale dell'iscritto al tasso annuo di capitalizzazione).

### **Come cambia la deduzione dei contributi soggettivi in caso di rateizzazione?**

I contributi soggettivi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi con riferimento all'anno di effettivo pagamento e quindi il versamento in unica soluzione o la 1° rata versati entro il 15 dicembre 2017 sono deducibili nel 2017 mentre le rate versate nel 2018 diventeranno deducibili nella dichiarazione dei Redditi PF 2019.

### **Ci sono alternative al versamento rateale?**

La Cassa, in convenzione con Banca Popolare di Sondrio, ha previsto a favore degli iscritti la Carta di Credito Dottori Commercialisti come strumento per agevolare nel pagamento dei contributi e può essere utilizzata direttamente nell'ambito dei servizi SAT.

Nel sito CNPADC sono fornite tutte le indicazioni per il suo rilascio e degli ulteriori servizi attivabili: [https://www.cnpadc.it/?q=dottori\\_commercialisti/convenzioni/carta\\_di\\_credito\\_dottori\\_commercialisti](https://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/convenzioni/carta_di_credito_dottori_commercialisti).

## **Cosa accade in caso di Accertamenti e rettifiche dei redditi?**

Nel caso di accertamento definitivo delle imposte sui redditi con conseguente rettifica in aumento del reddito professionale, sugli importi dovuti per contributi previdenziali e assistenziali la Cassa di Previdenza non applicherà né sanzioni né interessi.

Gli iscritti dovranno contrassegnare l'apposito campo nella dichiarazione previdenziale, l'Ente richiederà copia della documentazione relativa all'accertamento comunicando in seguito la modalità di pagamento della somma dovuta.

In caso di **rettifica in aumento dei dati reddituali effettuata dopo la scadenza del 15/11/2017, non sono rateizzabili** le somme eventualmente dovute scaturite dalla comunicazione rettificativa, a titolo di eccedenza del contributo soggettivo in applicazione dell'aliquota minima prevista ed a titolo di eccedenza del contributo integrativo.

Rimane valida la rateizzazione definita sulla base della prima comunicazione effettuata.

Bologna, 3 novembre 2017

## **I Delegati CNPADC dell'Emilia Romagna**

Dott. Federico	Bacchiega	Modena
Dott. Fausto	Bertozzi	Forlì - Cesena
Dott. Cristina	Betta	Piacenza
Dott. Isabella	Boselli	Bologna
Dott. Elena	Fedolfi	Reggio Emilia
Dott. Marco	Lelli	Bologna
Dott. Paola	Ragionieri	Parma
Dott. Claudia	Spisni	Bologna
Dott. Marcello	Toso	Ravenna
Dott. Simona	Vannini	Ferrara
Dott. Eraldo	Zamagna	Rimini